



Comune di Omegna

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Regolamento
per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

- modificato con Deliberazione C.C. n. 95 del 28/09/2012

- Articolo 1 -
Istituzione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

- Articolo 2 -
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito sito informatico della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

4. Il Comune per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, adotta aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla Legge Statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1 comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148.

5. A decorrere dall'anno 2012 le aliquote relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. vengono stabilite nella seguente misura:

SCAGLIONI DI REDDITO	% ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.
ESENTE	Esente Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. non superiore a € 10.000,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia, l'addizionale comunale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.
Da 0 a 15.000,00 euro	0,70%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,74%

Da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,76%
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,78%
Da 75.000,01 euro	0,79%

- Articolo 3 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2 i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 306/1998, è inferiore o uguale ad € 10.000,00 (diecimila).
2. L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

- Articolo 4 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

- Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
